

(N. 2151)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, PITTELLA, BONIVER, LANDOLFI,
BARSACCHI, SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1983

Misure per la prevenzione delle nascite di soggetti portatori di *handicap*

ONOREVOLI SENATORI. — Da molto tempo vengono costantemente presentati, presso ambedue i rami del Parlamento, disegni di legge contenenti misure a favore degli handicappati. I vari provvedimenti delineano normative e misure tra di loro diverse, ma in ogni caso sono finalizzati a favorire in vario modo i soggetti portatori di *handicap*. Si tratta ovviamente di uno sforzo apprezzabile e che, in quanto coinvolge tutte le forze politiche, testimonia con quanta urgenza questo problema sia sentito dalla coscienza sociale. Dunque, pur ribadendo l'encomiabilità di questa tendenza, noi riteniamo che essa sia tradotta in provvedimenti a cui può essere ascritto un grave limite. Per essere più precisi, i disegni di legge, che si sono finora susseguiti, delineano interventi, per così dire, successivi, finalizzati cioè ad incidere sul fenomeno una volta che esso si è realizzato. Raramente, invece, si

è pensato a delineare interventi con finalità preventive, volti cioè ad incidere in maniera preventiva sul fenomeno, al fine di contenerlo. E pure è innegabile che in concreto sarebbe quest'ultima la linea da perseguire, in quanto è evidente che l'obiettivo principale da raggiungere sarebbe quello di far diminuire la nascita di soggetti handicappati. Certo, è vero che in questo caso all'elaborazione di una efficiente politica preventiva osta la scarsa conoscenza che si ha intorno all'eziologia patologica di queste malattie. Tuttavia al momento attuale la scienza medica ha accertato con sufficiente sicurezza che la presenza di determinati stati morbosi o tossici nei genitori possono determinare la nascita di un soggetto portatore di *handicap*. Orbene, il presente disegno di legge tende a sfruttare queste sia pur limitate conoscenze al fine di impostare una

politica di prevenzione. In concreto, si è pensato che dando adeguata pubblicità agli stati patologici e tossici che, se presenti nei genitori, possono generare figli portatori di *handicap*, si potessero fornire quelle informazioni necessarie, che certamente contribuirebbero a prevenire il fenomeno.

È noto, infatti, che molto spesso coloro che si accingono a procreare non sono a conoscenza dell'esatta eziologia di quello stato patologico che genericamente viene definito *handicap*. In questi casi l'informazione

costituisce un sistema di prevenzione che può dare buoni risultati. D'altra parte, la spesa che comporta l'attuazione del presente disegno di legge è molto modesta, specialmente se si considerano i risultati positivi che da essa possono scaturire. Infine, la predetta spesa viene coperta attraverso la riduzione delle vincite al totocalcio, al totip, al lotto, all'enalotto e alle lotterie nazionali, in maniera tale che non ne abbiano a soffrire i contribuenti o eventuali altre spese dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1983, il Ministro della sanità ogni anno promuove, con proprio decreto, una campagna di informazione, volta a rendere edotti i cittadini intorno agli stati tossici o morbosi, che, se presenti nei genitori al momento del concepimento, possono determinare la nascita di neonati portatori di *handicap*.

Nel decreto, di cui al primo comma del presente articolo, vengono fissati i luoghi e le modalità di attuazione della campagna di informazione.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge provvedono di concerto il Ministro della sanità, del tesoro e delle finanze mediante la necessaria riduzione delle vincite al totocalcio, al totip, al lotto, all'enalotto e alle lotterie nazionali.